



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CONEGLIANO**

Sezione civile

Lettura dispositivo di sentenza

R. G. n. 68/2021

**REPUBBLICA ITALIANA = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**DISPOSITIVO E CONTESTUALI MOTIVAZIONI**

Sent. n. 100/22

Della Sentenza nella causa civile in materia di opposizione a sanzione

Amministrativa, promossa con ricorso ex art. 204 bis C.d.S.

Cron. n. 1255

depositato in data 02.02.2021;

da

Data UDIENZA

1)

Con avv. Marco Furlan del Foro di Treviso

09 11 22

DEPOSITATA

Contro

15 11 22

2) PREFETTURA U.T.G. di Treviso - Area III -

~~(CARABINIERI - NORM Compagnia di Vittorio Veneto)~~. Riferimenti:

Ordinanza ingiunzione fascicolo N. 6143 - 20/11/2020.

Relazione incidente stradale del 05/08/2014.

**Il Giudice di Pace di Conegliano**

Oggetto: Opposizione

**dott. Massimo Armellini**

sanzione

ha pronunciato la seguente

amministrativa

**SENTENZA**

Cod. 2.1

*Così decidendo e statuendo in nome del Popolo Italiano  
letti gli atti di causa e disseminata l'ivi allegata documentazione.*

- Visti gli artt. 281/bis e 429, comma I° e.p.e, nonché l'art. 6, comma XII°, D.lgs n. 150/2011.
- Visto l'art. 186, comma II° lett. C), comma II°/bis e comma II°/ter C.d.S.
- Visto l'art. 224, comma III° e l'art. 220, comma IV° C.d.S.
- Letta l'impiuntato provvedimento Fasc. 6143 di data

6  
~~2~~

20/11/2020 della Prefettura-U.T.G. di Treviso  
disponente la revoca della patente di guida  
U17H265295 intestata al ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] (e tuttavia scaduta di validità già dal  
17/12/2019) in vigenza applicazione dell'art. 224 III<sup>o</sup>  
comma del Codice della Strada secondo periodo:  
« Nel caso di estinzione del reato per altre  
cause » - diversa dalla morte dell'imputato -  
« il prefetto procede all'accertamento delle  
esistenza o meno delle condizioni di legge  
per l'applicazione della sanzione amministrativa  
accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219  
nelle parti compatibili », con riferimento  
alla sentenza penale n. 754/2016 del Tribunale  
di Treviso - Ufficio G.I.P. di data 17/11/2016  
(diventa irrevocabile il 17/01/2017), pervenuta  
il 10/02/2017, la quale, testualmente: " dichiarare  
non doverci procedere nei confronti di [REDACTED]  
[REDACTED] in ordine al reato a lui iscritto, perché  
ESTINTO per esito positivo della messa alla prova.  
Dispone la trasmissione di copia degli atti  
e della presente sentenza al Prefetto di Treviso  
per quanto di sua competenza ex art. 108 ter, cpv, c.p. "  
(l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione  
delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge).

- 6 -






Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano

Sezione civile

R.G. n. 68/2021

Pertanto, nel caso di specie, NON essendovi stato nel merito un accertamento di colpevolezza da parte del Giudice Penale, ma unicamente una pronuncia meramente dichiarativa di non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] essendo infatti il reato ESTINTO per esito positivo della messa in prova, il compito a questo punto demandato al Prefetto, con il rinvio a quest'ultimo degli atti e della sentenza, NON consisteva e NON si esauriva in una mera automatica applicazione di una sanzione amministrativa cd. accessoria, peraltro non di lieve portata come la revoca della patente di guida. Bensì letti sia l'art. 168ter cpr. CP come pure l'art. 224, comma III° C.d.S., tale incumbenza prefettizia assumeva un'autonoma valenza di procedere - previa adeguata istruttoria amministrativa nel merito proprio perché in assenza di un sostanziale accertamento penale di merito - all'accertamento della esistenza, o meno, delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, a quel punto e di fatto divenuta l'unica eventualmente applicabile autonomia sanzione amministrativa a se stante e, come tale, necessitante appunto di istruttoria ad apposita.

- 7 -



Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano

Sezione civile

Invero, proprio in ragione di tale così  
insorta AUTONOMIA del procedimento pre-  
fettizio, quale unico rimedio sul campo  
a fronte del non intervento a accertamento  
di colpevolezza in ambito penale dato  
l'estinzione invece intervenuta del reato. NON  
appare affatto convincente la deduzione  
della P.A. resistente della non necessità  
di espletare un nuovo procedimento accer-  
tivo "a fronte di un accertamento del fatto  
che ha superato ogni vaglio di merito". E ciò  
proprio perché, in conseguenza del venir meno  
per estinzione del reato del filone principale  
penale e residuando ormai autonomamente  
il solo filone amministrativo ormai non più di fatto  
accessorio ma divenuto UNICO, tale accertamento  
nel merito in realtà NON può dirsi compiuto.  
Non potendo peraltro tale ormai unico  
residuo procedimento prefettizio essere  
definito come un "sub procedimento", ma  
avendo ormai assunto autonoma valenza  
di procedimento "tout court", e come tale,  
abbisognante di un'adeguata istruttoria  
amministrativa, unico ambito di contraddittorio  
residuo tra il ricorrente e la P.A. resistente. Pag.

— 8 —

M.

Segre



Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano

Sezione civile

R. G. n. 68/2021

- Altresì non può essere accolta l'argomentazione della resistente Prefettura di Treviso - U.T.6 per cui la natura evidentemente sanzionatoria del provvedimento di revoca impugnato impedirebbe o escluderebbe l'applicazione dell'art. 7 legge n. 241/1990 relativo alla comunicazione di avvio del procedimento. Al contrario, proprio perché il provvedimento amministrativo risultante dall'estimazione della azione penale ha ormai assunto AUTOWOMA natura sanzionatoria ed afflittiva, a maggior ragione poteva e doveva trovare applicazione la normativa garantista di cui alla legge n. 241/1990 - in quanto NON espressamente derogata da alcuna normativa speciale e tanto meno dall'art. 224 comma III° C.d.S. - separatamente agli artt. 37 e 10, a esplicita tutela del diritto del cittadino, pur se utente della strada ed in particolare trattandosi di provvedimento sanzionatorio tendenzialmente definitivo e comunque destinato a produrre effetti afflittivi di prolungata durata temporale sulla sua vita quotidiana, affinché il caso de quo <sup>passare</sup> attraverso il vaglio di un'adeguata istruttoria e contraddittorio mirato amministrativo. E così, separatamente, il diritto di prendere dettagliata visione degli atti dell'ormai autonomo procedimento

Cron. n.

Pag.




**Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano**

Sezione civile

amministrativo<sup>e</sup> con la garantita facoltà di poter presentare memorie scritte e documenti che la P.A. ha il preciso obbligo di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo. Nonché, alla fine di tale percorso circostanziato, il diritto finale del cittadino/tente della strada di potere avere dalla P.A., a fondamento del provvedimento amministrativo e ven finalmente ed autoraneamente irrogato, una motivazione parimenti circostanziata e mirata alle peculiarità del caso di specie, con particolare attenzione sia agli elementi oggettivi che soggettivi; di modo che detto provvedimento sia tempestivo rispetto alla realtà concreta e contingente dei fatti, svolgendo così concretamente un ruolo di effettiva prevenzione o trade di retribuzione sanzionatoria, anziché essere ormai temporalmente distante ed avulso dai fatti originari stessi, come nel caso de quo.

E ciò, a maggior ragione, ove il provvedimento prefettizio di revoca della patente sia intervenuto solo il 20/11/2020, a distanza così di più SEI ANNI, TRE MESI e QUINDICI GIORNI dagli eventi sinistrorici intervenuti il 05/08/2014, nonché a circa QUATTRO ANNI dall'emissione della Sentenza penale n. 754/2016 del 17/11/2016

Pag.



Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano

Sezione civile

R. G. n. 68/2021

(diventa irrevocabile il 07/01/2017) dichiara  
tiva di non doversi procedere per intervenuta  
estinzione del reato per esito positivo della  
messa in prova. In tal senso e quindi anche  
si volessero considerare i termini ex lege previsti  
come solo ordinatori e non strettamente  
perentori, risultando largamente NON rispettato  
non solamente il termine generale di 90 giorni  
ex art. 2, comma III°, legge n. 241/1990,  
ma pure il termine speciale sempre di 90 giorni  
ricavabile dal combinato disposto dell'art.  
221, comma II° C.d.S.: « La competenza del  
giudice penale in ordine alla violazione amministrativa CESSA se il procedimento penale  
si chiede per estinzione del reato o per difetto  
di una condizione di procedibilità. Si applica  
la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220»  
con quello appunto dell'art. 220, comma IV° C.d.S.:  
« L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi  
in cui ravvisa solo una violazione amministrativa,  
rimette gli atti all'ufficio o comando che ha  
comunicato la notizia di reato, perché si  
proceda contro il trasgressore ai sensi delle  
disposizioni del capo I° del presente titolo»  
(comprendente pure l'art. 201 C.d.S.) « In tali

Cron. n.

Pag.



**Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano**

Sezione civile

Casi i termini iriprevisti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o emanando ed infine dell'art. 201 C.d.S. cioè con notificazione entro e non oltre 90 giorni dall'accertamento svolto dalla P.A. Nel caso di specie il Giudice Penale avendo trasmesso gli atti alla Prefettura di Treviso-VTG ancora il 10/02/2017; e pertanto detta P.A. aveva 90 giorni da quel momento per istruire **AUTONOMAMENTE** il caso sotto il profilo amministrativo, permettendo lo svolgimento di un esauriente contraddittorio con il destinatario dell'eventuale provvedimento, per poi procedere alla sua notifica tempestiva in detto lasso temporale. E non invece dopo <sup>due</sup> circa QUATTRO ANNI (il 03/01/2021) quando ormai la sonda non era più calibrata sulla effettiva <sup>mutata</sup> realtà oggettiva e soggettiva del contesto fattuale da cui si era originata la violazione eventuale. Non svolgendo così più una funzione di retribuzione e preventiva, ma risultando solo inutilmente affettiva in quanto largamente e del tutto tardiva.

- Non infine ha pertinenza da parte della P.A. resistente invocare ai fini dell'operatività dell'art. 274, comma III° C.d.S. una prescrizione quinquennale, la quale invece, ai sensi dell'art. 274, comma III° C.d.S.



Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano

Sezione civile

R. G. n. 68/2021

dell'art. 28, legge n. 689/81 riguarda invece il diritto della P.A. a riscuotere SOMME DOVUTE, quali sanzioni PECUNIARIE, a seguito di violazioni amministrative (cinque anni dal giorno della commessa violazione).

Cron. n.

Per tutto quanto sopra motivato ed in via assorbente su ogni altra considerazione ritenere sussistere così ragioni sufficienti per l'ANNULLAMENTO dell'impugnata Ordinanza Fasc. 6143-20/11/2020-Area III emessa dalla resistente Prefettura-U.T.G. di Treviso.

- La relativa peculiarità e complessità del caso e del rito, giustifica la integrale compensazione delle spese e competenza del presente giudizio tra le parti

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Conegliano, in accoglimento dell'esplicito ricorso e per l'effetto,  
**ANNULLA**

l'impugnata Ordinanza Fasc. 6143-20/11/2020-Area III emessa in tale data dalla Prefettura di Treviso-U.T.G. di revoca della patente di guida

[redacted] (cadute di validità già il 17/12/2019)


e di ogni altro eventuale documento di guida intestato al ricorrente [redacted] con ogni atto derivato e conseguente.

- Compense integralmente tra le parti le spese e competenze legali del presente giudizio ~~oltre~~ la peculiarità e complessità del caso e del rito.

Così deciso in Conegliano il 09/11/2022

Il Cancelliere  
Sonia Zanin

[Signature]



Il Gd.P.  
[Signature]

Pag.




# Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano

Sezione civile

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 NOV. 2022



Il Cancelliere

Ronia Zanin

*Ronia Zanin*

Pag.